contratti di assicurazione sulla vita -ramo III

Polizze Unit Linked, la disciplina europea prevale sulle pronunce della Corte di Cassazione: confermato il "doppio binario"

Alessandro Pappalardo

di Alessandro Pappalardo, partner di Legalitax Studio Legale e Tributario

Da alcuni anni i Tribunali italiani sono stati chiamati a decidere sulla validità o meno delle polizze c.d. *unit linked* **(n1)** (i contratti di assicurazione sulla vita -ramo III- in cui la prestazione eseguita dall'assicuratore è direttamente collegata, in tutto o in parte, al valore delle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni). La quarta Sez. Civ. del Tribunale di Bergamo, con la sentenza n. 2426/2019 pubblicata lo scorso 21 novembre ha statuito la piena validità delle polizze in questione.

La sentenza in commento ha una portata davvero innovativa nel panorama giurisprudenziale italiano.

Sotto un primo profilo, infatti, la pronuncia afferma il principio secondo cui le polizze unit linked, anche qualora non garantiscano neppure in parte la restituzione del capitale investito, non possono essere considerate prodotti finanziari *tout court* rimanendo a tutti gli effetti dei prodotti assicurativi (seppure a componente causale mista, finanziaria ed assicurativa sulla vita).

La statuizione non è affatto di poco conto se si tiene a mente che con la Sentenza 6319/2019 la Corte di Cassazione aveva stabilito che affinché un contratto possa essere qualificato come assicurazione sarebbe necessario il "*trasferimento del rischio dall'assicurato all'assicuratore*".

Il Tribunale lombardo, invece, uniformandosi espressamente alla disciplina e alla giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia Europea 31 maggio 2018, nella causa C-542/2016 e1 marzo 2012 nella causa C-166/2011) **ha dichiarato di dover disattendere l'orientamento della Corte di legittimità** (che a sostegno del proprio orientamento ha richiamato il testo dell'art. 9 Regolamento ISVAP 32/09 e art. 6 Regolamento ISVAP 29/09) statuendo che la portata dei termini «contratto di assicurazione» **deve trovare un'interpretazione autonoma e uniforme in tutta l'Unione Europea e che "*la sentenza n. 6319/2019 e i due richiamati regolamenti nel prevedere l'assunzione del rischio demografico da parte dell'assicuratore quale requisito indefettibile del contratto di assicurazione (in mancanza del quale verrebbe meno la causa propria del contratto stesso), si pongono in contrasto con la normativa e con la giurisprudenza comunitaria".***

Ricordando dunque che le statuizioni della Corte di Giustizia Europea hanno operatività immediata negli ordinamenti interni, e che eventuali pronunce anche della Corte di Cassazione, se in contrasto con i principi sanciti dal Giudice europeo, devono quindi essere disattese, il Tribunale ha concluso affermando che "*per ricondurre un determinato contratto alla nozione di contratto di assicurazione, è sufficiente che sia previsto il pagamento di un premio da parte dell'assicurato e, in cambio di tale pagamento, la fornitura di una prestazione da parte dell'assicuratore in caso di decesso dell'assicurato o del verificarsi di un altro evento di cui al contratto in discorso*"

discostandosi così dal criterio della ripartizione del "rischio" quale criterio per l'identificazione della natura del contratto.

Sotto altro profilo, ed è qui che si coglie **la maggiore portata innovativa della sentenza, il Tribunale di Bergamo ha recepito una tesi di matrice dottrinaria secondo cui l'introduzione dell'art. 25 bis TUF ad opera della legge 28 dicembre 2005, n. 262 ha imposto l'applicazione di alcune norme del medesimo TUF (segnatamente gli articoli 21 e 23 TUF** – che impongono rispettivamente canoni di professionalità e diligenza in capo all'intermediario e i requisiti di forma dei contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento) soltanto nel caso in cui le polizze *unit linked* vengano distribuite dai "soggetti abilitati" di cui all'art. 1 comma 1, lett. r, del TUF (banche, SIM ecc.), non trovando quindi applicazione nel caso in cui la polizza sia distribuita da agenti e broker assicurativi. In tal caso, pertanto, le polizze di cui al ramo vita III, rimangono sottoposte alla disciplina propria dei prodotti assicurativi (Codice delle Assicurazioni Private e relativi Regolamenti). In dottrina si è parlato, a tal proposito, del c.d. "*doppio binario"*: la coesistenza cioè di due apparati normativi applicabili al medesimo prodotto alternativamente in ragione del canale distributivo.

Si legge nella sentenza in commento che *"assume rilievo dirimente la previsione di cui al secondo comma dell'art. 25 bis (nella formulazione originaria), in forza della quale «la Consob esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione i poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva» previsti dalle norme del Testo Unico. Il tenore letterale della norma sopra trascritta impone di ritenere esclusi dall'ambito di applicazione del T.U.F. i broker e gli agenti assicurativi, in quanto non assoggettati al potere di vigilanza della Consob e comunque non contemplati da tale normativa". Peraltro, continua il Tribunale, neppure appare "pertinente il richiamo, effettuato da una parte della giurisprudenza di merito, alle disposizioni del Regolamento Consob n. 16190 del 2007 (***n 2***) (introdotto dopo l'inserimento dell'art. 25 bis nel T.U.F. e in esecuzione di esso) dedicate alla "Distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione" (artt.83 e ss.). La definizione di soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa di cui all'art. 85 del suddetto Regolamento rimanda infatti ancora una volta alle SIM e agli intermediari bancari e non agli agenti e ai broker assicurativi"*.

La tesi del "doppio binario", recepita integralmente nella pronuncia in commento, appariva peraltro confermata dalle novità introdotte dal Decreto del 21 maggio 2018, n. 68 attuativo della Direttiva UE 2016/97 (c.d. IDD "Insurance Distribution Directive"), che ha inteso riformare l'intero comparto della distribuzione assicurativa.

Il Decreto attuativo ha, infatti, modificato il D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF), con l'introduzione dell'art. 25 ter in forza del quale «*La distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi è disciplinata dalle disposizioni di cui al Titolo IX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 [ndr. il CAP], e dalla normativa europea direttamente applicabile*».

In buona sostanza, il legislatore interno, proprio al fine di superare la previgente situazione normativa che vedeva, come appena ricordato, l'applicazione di regole differenti in ragione dei soggetti coinvolti nella fase distributiva del medesimo prodotto, ha deciso di ricondurre tutta la disciplina dell'intermediazione delle polizze unit linked nell'ambito della disciplina assicurativa del Codice delle Assicurazioni e del controllo di IVASS.

Note:

1 - Il codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo 9 settembre 2005, n. 209) all'art. 2, definisce le assicurazioni rientranti nel ramo vita III come "le assicurazioni di cui ai rami I e II le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento".

2 - C.d. Regolamento Intermediari.

P.I. 00777910159 - © Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati